

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

In composizione monocratica nella persona del Giudice Unico Dr. Tommaso Parisi, quale Magistrato a ciò delegato;

Visto il ricorso in materia di pensioni iscritto al nr. **26092** del Registro di Segreteria, promosso da OMISSIS , nato a OMISSIS il OMISSIS, rappresentato e difeso dall'Avvocato Elena Pettinau, presso il cui studio sito in Cagliari, P.zza Gramsci, nr. 18, ha eletto domicilio, a mezzo dell'indicazione del relativo indirizzo P.E.C., avverso l'INPS;

Uditi, nella pubblica Udienza del 16.06.2026, il relatore Dr. Tommaso Parisi, l'Avvocato Elena Pettinau e l'Avvocato Marina Olla per l'INPS;

Esaminati gli atti ed i documenti tutti della citata causa;

Visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei Conti approvato con il R.D. 12 luglio 1934 nr.1214;

Visto il Decreto Legge 15 novembre 1993 nr. 453 convertito nella Legge 14 gennaio 1994 nr. 19;

Visto il Decreto Legge 23 ottobre 1996 nr. 543 convertito nella Legge 20 dicembre 1996 nr. 639;

Visti gli articoli 151 e seguenti del Codice della giustizia contabile di cui al Decreto Legislativo 26 agosto 2016 nr. 174;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Fatto e Diritto

Il ricorrente, già appartenente all'Arma dei Carabinieri sino al OMISSIS, allorquando venne dichiarato inidoneo al servizio militare per patologia riconosciuta come dipendente da causa di servizio, in funzione del parere di riesame del CVCS nr. OMISSIS, lamenta nel gravame la mancata concessione della pensione privilegiata.

Dagli atti risulta che la CMO di Cagliari, con verbali del OMISSIS e OMISSIS, accertava che il ricorrente era affetto dall'infermità sotto riportata, da considerarsi interdipendente con altra malattia già riconosciuta dipendente da fatti di servizio; con Decreto nr. OMISSIS il Comando Generale dell'Arma riconosceva la dipendenza da causa di servizio, con liquidazione dell'equo indennizzo a beneficio del ricorrente, dell'infermità "Esiti di sostituzione valvola aortica e radice aorta ascendente per insufficienza valvolare e aneurisma aortico", interdipendente con l'affezione "ipertensione aortica con secondaria retinopatia" ascrivibile alla 6^a categoria della Tabella A da durare a vita. In data OMISSIS e OMISSIS parte attrice inoltrava all'INPS domanda di pensione privilegiata per le patologie lamentate e già riconosciute dipendenti da causa di servizio, ma le stesse rimanevano senza esito; l'interessato, di conseguenza, presentava attraverso il proprio legale diffida a provvedere in data 27.07.2022.

Nell'atto introduttivo del giudizio, la difesa del ricorrente ha chiesto di dichiarare il diritto del nominato OMISSIS all'attribuzione della pensione privilegiata di 6^a categoria da durare a vita, alla luce del contenuto univoco degli atti in precedenza richiamati.

L'istituto previdenziale si è costituito in giudizio con comparsa versata in atti

il 17.06.2024, in cui ha eccepito, in via preliminare, la prescrizione quinquennale, mentre nel merito ha evidenziato di avere dapprima acquisito presso il Comando Generale dell'Arma tutta la necessaria documentazione inerente all'istruttoria svolta sulla posizione del ricorrente, e successivamente di avere richiesto alla CMO di Cagliari il verbale diretto all'individuazione della categoria di ascrivibilità, riservandosi di completare l'iter concernente il procedimento per la concessione della pensione privilegiata non appena ricevuta la risposta dal prefato Organo medico-legale.

Seguivano alcune Ordinanze di rinvio della discussione emesse in sequenza da questa Sezione Giurisdizionale, in attesa del perfezionamento del procedimento amministrativo in rassegna.

In data 04.06.2026 la difesa del ricorrente ha depositato una memoria illustrativa, in cui ha rappresentato che l'INPS ha attribuito al citato OMISSIS la pensione privilegiata richiesta, con pagamento delle relative competenze a valere sulla rata del mese di giugno 2026; ha chiesto, pertanto, la declaratoria di cessazione della materia del contendere con liquidazione delle spese a proprio favore, in qualità di procuratore antistatario.

Ciò premesso, il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, in funzione di quanto dedotto dalla difesa del ricorrente nella suddetta memoria illustrativa.

Spese compensate atteso che il giudizio non verteva evidentemente sull'impugnazione di un provvedimento di reiezione adottato dall'Istituto previdenziale, bensì sulla mancata emissione dello stesso, pur in presenza dei relativi presupposti, nonostante il lungo intervallo temporale trascorso dalla presentazione delle due istanze volte all'attribuzione del trattamento

privilegiato.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna, in
composizione monocratica, definitivamente pronunciando

DICHIARA

Il giudizio proposto da OMISSIS estinto per cessazione della materia del
contendere.

Spese di giudizio compensate.

Così deciso in Cagliari, nella Camera di consiglio del 16.06.2026.

IL GIUDICE UNICO

(f.to digitalmente T. PARISI)

Depositato in Segreteria il 18/06/2026

Il Dirigente

(f.to digitalmente P. CARRUS)